

**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA***I Sezione civile***VERBALE DI UDIENZA**

Il G.O.T. Francesca Versaci, in funzione di giudice monocratico, nell'ambito della causa civile n. 3271/2020 R.G., promossa da

la C.A. n. 1/2020, promossa da Carlo, e la Ditta De
Pafume, e l'azienda Pafume, e l'azienda Pafume, e l'azienda Pafume,
rappresentati e difesi dagli Avv. ti Andrea Cavallasca,
Daniele Mariani Souza e Roberta Aveline

ricorrenti

CONTRO

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria

resistente

aggiornata alle ore 15,10 l'udienza del 13.05.2022, fissata per la discussione orale;
dato atto che alle ore 15,10 non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del presente verbale;
ha emesso la seguente ordinanza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione





TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

I SEZIONE CIVILE

ORDINANZA

nella causa n. /2020 RG, promossa da

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
10. **ricorrenti**
e difesi dagli Avv. ti
Andrea Cavallasca, Daniele Mariani Souza e Roberta Fernandes Aveline

CONTRO



Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria

resistente

PREMESSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 12.11.2020, i ricorrenti premettevano di essere tutti cittadini brasiliani discendenti da avo italiano; di essere giunti in Italia nell'ultimo trimestre del 2018 e di aver stabilito la propria residenza nel Comune di Reggio Calabria, dove, dopo aver presentato idonea documentazione, avevano ottenuto l'iscrizione anagrafica. Nel gennaio del 2019 avevano tutti presentato, presso lo stesso Comune, domanda di riconoscimento dello *status* di cittadino italiano *jure sanguinis*, ai sensi dell'art. 1 L n.555/1912, come sostituito dall'art. 1 della L. n.91/92, nonché della circolare del Ministero dell'Interno n.28.1 del 04.08.1991, allegando, ciascuno alla propria domanda, la documentazione attestante la propria discendenza italiana; la documentazione era stata accettata senza alcuna riserva dall'Ente, il quale, però, a distanza di oltre un anno dalla presentazione delle domande, aveva comunicato ad alcuni ricorrenti il rigetto dell'istanza, per "difetto di residenza" e, per altri, non aveva concluso il procedimento. Ciò premesso, e svolte le argomentazioni di diritto, i ricorrenti chiedevano che, previo accertamento e declaratoria di illegittimità delle comunicazioni di rigetto della richiesta di cittadinanza *jure sanguinis*, per alcuni di loro, e del mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento, per altri, fosse accertato il diritto di tutti al riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis* e, per l'effetto, che fosse ordinato al Ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, affermando che i ricorrenti non avevano diritto al riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, in quanto condizione di procedibilità della relativa domanda è quello della stabile permanenza nello Stato italiano e nel comune di residenza anagrafica, mentre, a seguito di controlli e sopralluoghi effettuati dopo la presentazione della domanda di



riconoscimento della cittadinanza, era risultato che i ricorrenti non risiedevano stabilmente nel Comune di Reggio Calabria; parte resistente chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso avverso perché infondato in fatto ed in diritto. All'udienza del 13.05.2022, fissata per la discussione, parte ricorrente si è riportata ai propri atti e verbali di causa ed ha insistito nelle proprie conclusioni. Nessuno è comparso per parte resistente.

Il Got, nella medesima udienza, aggiornata alle ore 15,10, preso atto che non erano presenti i procuratori delle parti, ha proceduto alla lettura della sentenza.

La normativa in materia di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis* è costituita dalla circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991 del Ministero dell'Interno e dalla legge successiva, n. 91/1992; la circolare, in particolare, prevede che, qualora la domanda sia presentata direttamente in Italia, presso il Comune di residenza dei richiedenti, questi ultimi, al momento della presentazione, devono risultare già iscritti nell'anagrafe della popolazione dello stesso Comune italiano. Nel caso in esame, le domande di iscrizione anagrafica presentate dai ricorrenti sono state accolte dal Comune di Reggio Calabria; invece, le domande di riconoscimento della cittadinanza, presentate dopo l'iscrizione anagrafica, con allegata la documentazione attestante la discendenza italiana, sono state, in parte rigettate per "difetto di residenza", mentre per altre di esse, non è stato concluso il relativo procedimento.

Parte resistente nella propria comparsa rileva che, a seguito di controlli effettuati, dopo la presentazione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria, i ricorrenti erano risultati assenti dalle rispettive residenze e non dimoranti abitualmente sul territorio comunale; pertanto era stato notificato a ciascuno di loro il previsto di rigetto delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana, ex art. 10 bis L. 241/90, anch'esso non notificato, per assenza dei ricorrenti nel territorio comunale.

Ritenendo la predetta circostanza preclusiva al riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, il Comune di Reggio Calabria aveva avviato i procedimenti di cancellazione dei ricorrenti dall'anagrafe, per irreperibilità; aveva, inoltre, emesso, per alcuni



ricorrenti, il provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza, lasciando, per altri, incompiuto il procedimento avviato dalla presentazione della relativa istanza.

L'interpretazione fornita da parte resistente in ordine ai presupposti per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis* non è conforme a quanto disposto dalla normativa al riguardo; in particolare, il presupposto della permanenza, dopo la presentazione della domanda, presso la dimora indicata in sede di iscrizione all'anagrafe non trova alcun riscontro, né nel dato letterale, né nella *ratio* della legge in materia; in particolare, la circolare sopra richiamata, n. K.28.1, chiarisce che solo nell'eventualità in cui la richiesta sia inoltrata presso un Comune italiano di residenza - piuttosto che al Consolato italiano, nell'ambito della circoscrizione consolare dello stato straniero dove risiede l'istante, come previsto nella stessa circolare - l'avvio del procedimento può avvenire solo su richiesta dell'istante che sia già iscritto all'anagrafe dello stesso Comune, mentre non vi è alcun riferimento in merito alla necessità che l'istante vi permanga stabilmente nelle more della conclusione del procedimento.

L'interpretazione logica della suddetta disposizione porta a ritenere che l'iscrizione all'anagrafe e la conseguente fissazione della propria dimora presso un Comune italiano, costituisca solo presupposto per legittimare l'Ente stesso all'avviamento del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, e non invece, requisito sostanziale per il riconoscimento del relativo diritto; il predetto riconoscimento, infatti, costituisce un atto dovuto da parte dell'Ente cui è richiesto, avente valenza dichiarativa della preesistenza di un diritto alla cittadinanza italiana *jure sanguinis*; come tale, deve essere rilasciato al ricorrere delle sole condizioni di discendenza documentate dal richiedente a corredo della propria domanda, come richiesto dalla legge al riguardo; documentazione la cui valenza, ai fini del riconoscimento del diritto in questione, nel caso in esame, non è stata contestata da parte resistente.

L'accertato allontanamento dei richiedenti dalla dimora dichiarata in sede di iscrizione all'anagrafe, avvenuta dopo la presentazione della domanda, costituisce, quindi, circostanza del tutto irrilevante ai fini della conclusione positiva del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana. Peraltro, la necessità della stabile dimora in



Italia, quale presupposto per ottenere la cittadinanza italiana *jure sanguinis*, contrasta con la previsione alternativa - concessa all'interessato dalla legge in materia, sopra citata - di presentare la domanda direttamente presso il Consolato del Paese di provenienza, quindi direttamente dal proprio Paese, senza necessità di venire in Italia; alternativa, peraltro, espressamente prevista dalla stessa parte resistente nella propria comparsa .

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto

Data la novità e complessità della materia, sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite

PQM

Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. 2020 RG, ogni diversa istanza, eccezione o domanda respinta, così provvede:

1. Dichiarare la cittadinanza italiana di

Priscilla de Paolante/SP (Brasile) P11.01.1987.

Ilaria de Paolante/SP (Brasile) P11.01.1987.

Priscilla de Paolante/SP (Brasile) P11.01.1987.

Ilaria de Paolante/SP (Brasile) P11.01.1987.

Ilaria de Paolante/SP (Brasile) P11.01.1987.

Ilaria de Paolante/SP (Brasile) P11.01.1987.

Ilaria de Paolante/SP (Brasile) P11.01.1987.

Ilaria de Paolante/SP (Brasile) P11.01.1987.

Ilaria de Paolante/SP (Brasile) P11.01.1987.

2. Ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

3. Compensa le spese di lite



Reggio Calabria, 13.05.2022

Il GOT

Dott.ssa Francesca Versa

